DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1971

che autorizza la Reppublica francese a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per le patate da semina

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(72/40/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

considerando che in data 13 dicembre 1971 la Repubblica francese ha sollecitato per lettera l'autorizzazione a differire l'applicazione della tariffa doganale comune per le patate da semina ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri dovrebbero applicare integralmente a partire dal 1° gennaio 1970 i dazi della tariffa doganale comune, in particolare per quanto concerne le patate da semina ;

considerando, tuttavia, che la Repubblica francese è stata autorizzata, con decisioni della Commissione del 30 dicembre 1969 e 29 dicembre 1970 [1], a continuare ad applicare durante gli anni 1970 e 1971 gli stessi dazi che applicava alla data del 31 dicembre 1969 ;

considerando che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1972, avrebbe, a causa di rischi di un sostanziale incremento delle importazioni provenienti dai paesi terzi e nell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui trattasi, l'effetto di aggravare le difficoltà attualmente riscontrate in Francia ; che nella fattispecie si tratta di effetti di prodotti agricoli sensibili per i quali hanno dovuto essere applicate le disposizioni dell'articolo 44 del trattato ; che, in attesa dell'attuazione di una tale organizzazione dei mercati, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a partire dal 1° gennaio 1972 a continuare ad applicare a detti prodotti importati dai paesi terzi il dazio applicato in data 31 dicembre 1969, ridotto, conformemente all'accordo sottoscritto a conclusione delle ultime negoziazioni in seno al GATT ;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga qual è l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato può essere accordata soltanto per un periodo limitato ; che è pertanto opportuno limitare la validità dell'autorizzazione concessa a titolo dell'articolo 26 alla data di applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti considerati e, al più tardi, al 31 dicembre 1972 ;

considerando che le importazioni in Francia di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi non rappresentano più del 5 % del valore globale delle importazioni effettuate da tale paese e in provenienza dai detti paesi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1972, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per le patate da semina e al più tardi fino al 31 dicembre 1972, la Repubblica francese è autorizzata a continuare ad applicare ai prodotti menzionati in allegato il dazio doganale da essa applicato in data 1° gennaio 1957 ravvicinato, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del trattato, al dazio della tariffa doganale comune, diminuito delle riduzioni consentite conformemente alle ultime negoziazioni in seno al GATT.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

[1] GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 48 e
GU n. L 14 del 18. 1. 1971, pag. 30.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
	A. Patate :
	I. da semina (a)

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.